

COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
(Prov. PESCARA)

REGOLAMENTO TARI

(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147)

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30.03.2021

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 - NORMATIVA AMBIENTALE
- Art. 3 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- Art. 4 - PRESUPPOSTO
- Art. 5 - SOGGETTO ATTIVO
- Art. 6 - SOGGETTI PASSIVI

CAPO II - COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

- Art. 7 - PIANO FINANZIARIO
- Art. 8 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- Art. 9 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

CAPO III - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

- Art. 10 - LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
- Art. 11 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
- Art. 12 - AGRITURISMI - BED AND BREAKFAST – AFFITTACAMERE - CASE VACANZE
- Art. 13 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 14 - TABELLA DELLE CATEGORIE DI ATTIVITA'
- Art. 15 - CONFERIMENTO RIFIUTI FUORI DAL SERVIZIO PUBBLICO PER FINALITÀ DI RECUPERO
- Art. 16 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI
- Art. 17 - ALTRE AGEVOLAZIONI RELATIVE AD IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE PER ESERCENTI NUOVE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, ARTIGIANALI E/O COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO E IN CONTRADA VILLA CIPRESSI
- Art. 18 - ULTERIORI RIDUZIONI PER ATTIVITÀ ECONOMICHE SOSPESE A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19
- Art. 19 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE
- Art. 20 - UTENZE DOMESTICHE - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 21 - ZONE NON SERVITE
- Art. 22 - RIDUZIONE PER IL CONFERIMENTO PRESSO L'ECOCENTRO DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 23 - RIDUZIONI TARIFFARIE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 24 - ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI UTENZE DOMESTICHE (Art. 1 – comma 660 – L. 147/2013)
- Art. 25 - TRIBUTO GIORNALIERO
- Art. 26 - TRIBUTO PROVINCIALE
- Art. 27 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE
- Art. 28 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE
- Art. 29 - RISCOSSIONE
- Art. 30 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE
- Art. 31 - IMPORTI MINIMI
- Art. 32 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

CAPO IV - ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

- Art. 33 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
- Art. 34 - CONTENZIOSO
- Art. 35 – DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 36 - SANZIONI ED INTERESSI

Art. 37 - RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 38 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 39 - NORMA DI RINVIO

Art. 40 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/97, disciplina la tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) nel Comune di CITTÀ SANT'ANGELO limitatamente alla componente relativa alla tassa rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto della loro conferma ai sensi del co.738 dell'art.1 della L. n.160/2019.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della Legge 147/2013 ed è finalizzata alla copertura a carico dell'utilizzatore dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani erogato nel Comune di CITTÀ SANT'ANGELO.

Art. 2

NORMATIVA AMBIENTALE

Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, modificato dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 3

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 1, comma 9 del Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 in modifica dell'art.183 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili
 - b) i rifiuti delle utenze non domestiche indifferenziati e da raccolta differenziata, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al D. Lgs 152/2006, prodotti dalle attività dell'allegato L-quinquies, ad eccezione delle seguenti tipologie di rifiuto:
 - a. rifiuti della produzione;
 - b. rifiuti delle attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 c.c.
 - c) i rifiuti esterni che comprendono:
 - a. spazzamento strade e svuotamento cestini portarifiuti;
 - b. rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche;
 - c. rifiuti dalla manutenzione del verde pubblico e dalla pulizia delle aree mercati;
 - d. rifiuti delle aree cimiteriali.
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 modificato dall'art. 1, comma 9 del Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, le seguenti tipologie prodotte da utenze non domestiche:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i veicoli fuori uso;

l) altri rifiuti non compresi nei codici di cui all'allegato L-quarter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quali ad esempio:

- gomma e caucciù, camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici, quali lane di vetro e di roccia, espansi, plastici ecc.;
- materiali vari in pannelli;
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso;
- nastri abrasivi
- cavi e materiale elettrico in genere
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate.

5. I rifiuti speciali non possono essere assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani, come stabilito dall'art. 1, comma 9 del Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di abrogazione dell'art. 198, comma 2, lettera g), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006.

Art. 4

PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. L'occupazione/detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica ovvero con la presenza di mobilio o macchinari o merce di qualsiasi natura e finché queste condizioni permangono.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione di rifiuti urbani non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 5

SOGGETTO ATTIVO

Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di CITTÀ SANT'ANGELO relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 6

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 10, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
3. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 27.
4. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi anche non continuativi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locati a non residenti.

5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
6. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

CAPO II

COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Art. 7

PIANO FINANZIARIO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/13, la tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio integrato dei rifiuti, che vengono determinati secondo la metodologia indicata dalla Deliberazione ARERA n. 443/2019 ed inseriti all'interno del Piano Finanziario.
2. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
3. Il Piano finanziario viene approvato dal Consiglio Comunale e inserito sulla piattaforma ARERA per l'approvazione ai sensi della citata Deliberazione ARERA n. 443/2019.

Art. 8

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi /del servizio di gestione dei rifiuti.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, individuati in base ai criteri definiti dalla Deliberazione ARERA n. 443/2019 e determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all'art.1 comma L.147/13.
3. A norma dell'art. 1, comma 655, della L. 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

Art. 9

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, approva le tariffe sulla base del Piano Finanziario, adottando i criteri indicati nei precedenti articoli e dal richiamato D.P.R. n. 158/1999.
2. La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. La tariffa è altresì commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
5. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi.

CAPO III
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 10

LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune anche non conformi alle disposizioni urbanistiche edilizie. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento, impianti, attrezzature e deposito di materiali di qualsiasi genere.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 11.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici già dichiarate o accertate in riferimento ai precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 27, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei soppressi prelievi abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 11

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
- *locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica), non arredati e non adibiti a deposito di materiali di qualsiasi genere;*
- *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
- *superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.*

Utenze non domestiche

- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia la presenza umana;*
 - *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
 - *aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;*
 - *aree in abbandono di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
 - *aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, a titolo di esempio, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, rimesse di attrezzi agricoli, stalle, fienili accessori di fabbricati rurali. Tali esenzioni sono riservate alle sole utenze domestiche;
 - c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile non detenute o occupate in via esclusiva;
 - d) edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose, accatastati in coerente categoria catastale E/7;

- e) le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 c.c. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di bestiame e attività connesse) se esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, purché non destinate contemporaneamente ad attività commerciale e trattasi di:
- attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
 - attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola;
 - attività esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (es. agriturismi).
- f) le attività industriali con capannoni di produzione, con riferimento esclusivamente ai reparti produttivi di rifiuti speciali e ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati ad essi (sono invece assoggettati a TARI, a titolo esemplificativo, locali adibiti allo stoccaggio di prodotti diversi da materie prime e merci da avviare al ciclo produttivo, uffici, mense, aree commerciali e di esposizione, ecc. ove si producono rifiuti urbani).

Art. 12

AGRITURISMI - BED AND BREAKFAST – AFFITTACAMERE - CASE VACANZE

1. Le superfici ove si producono rifiuti agricoli, riferite alla categoria indicata al precedente art. 11, comma 1, lettera e) (AGRITURISMI) vengono escluse dalla TARI purché detta attività mantenga la sua complementarità a quella agricola.
2. Il titolare deve risultare iscritto negli appositi registri della CCIAA ed è tenuto a comunicare agli uffici competenti del Comune le superfici, distinguendo quelle in cui viene prodotto il rifiuto agricolo dalle altre. Quest'ultime vengono tassate con la tariffa specifica della categoria 7 bis agriturismo, di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
3. Qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in tutto o in parte, ovvero venga negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'Ufficio, il tributo si applica all'intera superficie, anche con effetto retroattivo, secondo le disposizioni di legge oltre alle applicazioni delle eventuali sanzioni previste.
4. Le utenze destinate ad attività ricettiva di bed and breakfast (b&b) in forma imprenditoriale e/o a conduzione familiare sono inquadrate all'interno della categoria 08 bis di cui all'articolo 14 del presente regolamento. Si rinvia alla L.R. 28 Aprile 2000, n. 78 per la disciplina dell'attività di bed and breakfast (b&b)
5. La stessa tariffa di cui al comma precedente viene applicata anche per le fattispecie di affittacamere e case vacanze.

Art. 13

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come elencate nel successivo art. 14 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, verranno classificate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/99 facendo riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'apprezzabile ed autonoma rilevanza, nonché distinta utilizzazione (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). A tal fine è fatto obbligo ad ogni utenza di indicare nella dichiarazione di cui all'art. 27 la distinta e concreta utilizzazione delle superfici dei locali ed aree scoperte operative.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 14

TABELLA DELLE CATEGORIE DI ATTIVITA'

1 Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività sottoindicate.

n.	Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
7 bis	Agriturismi
8	Alberghi senza ristorante
8 bis	Affittacamere, bed & breakfast, case vacanze
9	Case di cura e riposo
10	Ospedale
11	Uffici e agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
16 bis	Idem utenze giornaliere
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione (esclusi dal tributo ai sensi del D.Lgs. 116/2021)
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
22 bis	Idem utenze giornaliere
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
24 bis	Idem utenze giornaliere

25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
29bis	Idem utenze giornaliere
30	Discoteche e night - club

Art. 15

CONFERIMENTO RIFIUTI FUORI DAL SERVIZIO PUBBLICO PER FINALITÀ DI RECUPERO

1. Pur confermando la privativa comunale per il conferimento dei rifiuti per finalità di smaltimento, ai sensi dell'art. 198, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, è introdotta facoltà, per le utenze non domestiche, di conferire i rifiuti urbani non pericolosi elencati nell'allegato L quater del D. Lgs. 152/2006 **per finalità di recupero**, fuori dal servizio pubblico, stabilito dall'art. 1, comma 24 del Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116.
2. Le utenze non domestiche interessate ad esercitare la facoltà di cui al precedente comma devono presentare al Comune via posta elettronica certificata all'indirizzo comune.cittasantangelo@pec.it, entro il 30 giugno dell'esercizio precedente all'anno di riferimento, comunicazione inerente l'opzione di uscita dal servizio pubblico per il quinquennio successivo, trasmettendo la seguente documentazione:
 - a. apposito modulo di dichiarazione, compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal legale rappresentante;
 - b. copia del documento di identità del legale rappresentante;
 - c. copia dei contratti sottoscritti per ogni categoria di rifiuto con soggetti autorizzati al ritiro per il recupero.

Detta opzione di conferimento rifiuti fuori dal servizio pubblico deve riguardare la totalità dei rifiuti prodotti dalla ditta.

Con riferimento all'anno 2022, dunque, la comunicazione inerente la scelta di uscita dal servizio pubblico per il quinquennio 2022-2026 va trasmessa all'Ente, nelle modalità indicate nel presente comma, entro il 30 giugno 2021. La mancata trasmissione di detta documentazione entro il prossimo 30 giugno 2021 comporta automaticamente la permanenza nel servizio pubblico per il quinquennio 2022-2026.

3. È fatto obbligo altresì trasmettere annualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Comune mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comune.cittasantangelo@pec.it la documentazione attestante i quantitativi di rifiuti avviati a recupero nell'annualità precedente, rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

L'adesione alla opzione di cui al presente articolo documentata come sopra indicato, comporta il diritto all'esenzione del pagamento della sola quota variabile della TARI.

La mancata trasmissione al Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno, della documentazione attestante l'avvio al recupero di tutti i rifiuti prodotti, comporta l'assoggettamento alla TARI per l'annualità non documentata.

4. Si precisa che l'opzione di cui al presente articolo deve necessariamente riguardare **l'avvio a recupero di tutti i rifiuti prodotti** mediante uno o più soggetti autorizzati, con contratti di durata almeno quinquennale.

La scelta della fuoriuscita dal servizio pubblico è vincolante per un periodo non inferiore a cinque anni; l'istanza di adesione anticipata (prima dei cinque anni) al servizio pubblico è soggetta a valutazioni di natura tecnico-organizzative ed approvazione da parte dell'Ente.

La scelta di aderire al servizio pubblico è vincolante per cinque anni.

5. Gli operatori che continueranno a conferire al servizio pubblico manterranno la possibilità, esistente dal 2014, di beneficiare delle riduzioni della quota variabile della TARI in funzione dei quantitativi di alcune tipologie di rifiuti che vorranno avviare al riciclo (alle condizioni disciplinate dal successivo articolo 16 del vigente Regolamento Comunale TARI).

Art. 16

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte dei locali e aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 3, comma 5 del presente regolamento, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Nel caso di attività produttive che diano luogo in via continuativa e prevalente alla produzione di rifiuti speciali, sono esclusi dalla tassazione anche i magazzini e gli spazi funzionalmente collegati al processo produttivo e dedicati allo stoccaggio e alla conservazione di materie prime e di merci.

Resta fermo l'assoggettamento alla TARI dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive che danno luogo a rifiuti speciali, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi.

2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

CATEGORIA ATTIVITA'	% di abbattimento della superficie
ambulatori medici	10%
ambulatori odontotecnici	20%
artigiani falegnami con verniciatura	20%
artigiani falegnami senza verniciatura	10%
artigiani riparatori elettrodomestici e affini	10%
attività commerciali al dettaglio di beni deperibili con una superficie fino a mq. 200	15%
attività commerciali al dettaglio di beni deperibili con una superficie da mq. 201 fino a mq. 400	20%
attività commerciali al dettaglio di beni deperibili con una superficie da mq. 401 fino a mq. 600	25%
attività commerciali al dettaglio di beni deperibili con una superficie da mq. 601 fino a mq. 1000	30%
attività commerciali al dettaglio di beni deperibili con una superficie da mq. 1001 e oltre	50%
attività commerciali al dettaglio di beni non deperibili con una superficie fino a mq. 200	10%
attività commerciali al dettaglio di beni non deperibili con una superficie da mq. 201 fino a mq. 1000	15%
attività commerciali al dettaglio di beni non deperibili con una superficie da mq. 1001 fino a mq. 3000	20%
attività commerciali al dettaglio di beni non deperibili con una superficie da mq. 3001 fino a mq. 5000	25%
attività commerciali al dettaglio di beni non deperibili con una superficie da mq. 5001 e oltre	30%

attività commerciali all'ingrosso di beni deperibili con una superficie fino a mq. 500	15%
attività commerciali all'ingrosso di beni deperibili con una superficie da mq. 501 fino a mq. 1000	25%
attività commerciali all'ingrosso di beni deperibili con una superficie da mq. 1001 fino a mq. 2500	30%
attività commerciali all'ingrosso di beni deperibili con una superficie da mq. 2501 fino a mq. 5000	40%
attività commerciali all'ingrosso di beni deperibili con una superficie da mq. 5001 e oltre	50%
attività commerciali all'ingrosso di beni non deperibili con una superficie fino a mq. 500	15%
attività commerciali all'ingrosso di beni non deperibili con una superficie da mq. 501 fino a mq. 1000	25%
attività commerciali all'ingrosso di beni non deperibili con una superficie da mq. 1001 fino a mq. 2500	30%
attività commerciali all'ingrosso di beni non deperibili con una superficie da mq. 2501 fino a mq. 5000	40%
attività commerciali all'ingrosso di beni non deperibili con una superficie da mq. 5001 e oltre	50%
Autocarrozzeria	35%
Autofficine	20%
cantine produzione vino	60%
case di riposo/R S A	15%
Frantoi	50%
Gommisti	50%
industrie chimiche	ESCLUSE
industrie metal meccaniche	ESCLUSE
industrie plastiche, vetroresina e affini	ESCLUSE
ipermercati di generi misti con superficie fino a mq. 200	15%
ipermercati di generi misti con superficie da mq. 201 fino a mq. 500	30%
ipermercati di generi misti con superficie da mq. 501 fino a mq. 1000	40%
ipermercati di generi misti con superficie da mq. 1001 e oltre	50%
Lavanderie	10%
ospedali e cliniche	15%
Vivai	15%

3. Per fruire della riduzione di superficie imponibile prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) Indicare nella denuncia precedente o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) Presentare la domanda di riduzione a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo per il quale si chiede l'agevolazione stessa, corredata della documentazione relativa al trattamento dei rifiuti speciali riferita all'anno precedente, in assenza della quale la richiesta di riduzione verrà negata d'ufficio.
4. Per le utenze non comprese nel succitato elenco, che hanno all'agevolazione per la produzione di rifiuti speciali, si applica il criterio dell'analogia per attività di produzione svolta.

Art. 17

ALTRE AGEVOLAZIONI RELATIVE AD IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE PER ESERCENTI NUOVE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, ARTIGIANALI E/O COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO E IN CONTRADA VILLA CIPRESSI

Vengono riconosciute le seguenti agevolazioni a favore di esercenti nuove attività professionali, artigianali e/o commerciali presso immobili, diversi dall'abitazione principale, siti nel centro storico e in contrada Villa Cipressi:

- Per le unità immobiliari di categoria C1 e C3 del foglio catastale 25 e 33se locate, concesse in comodato gratuito o utilizzate dal proprietario e/o parenti e affini di primo grado per l'esercizio di nuove attività professionali, artigianali e/o commerciali, la tariffa è ridotta del 50% per un periodo di due anni o per l'effettivo esercizio di tali attività per tempi inferiori.

Per usufruire della tariffa ridotta, il contribuente dovrà presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Città Sant'Angelo, contestualmente all'attivazione dell'utenza TARI, il contratto di locazione o comodato registrato e un'autocertificazione dalla quale risulta l'inizio delle attività nello stesso immobile. In caso di utilizzo diretto da parte del proprietario o di parenti e affini sarà sufficiente l'autocertificazione.

- Per le unità immobiliari di categoria C del foglio catastale 25 e 33se locate, concesse in comodato gratuito o utilizzate dal proprietario e/o parenti e affini di primo grado come laboratorio di produzione artistica e/o esposizione d'arte, la tariffa è ridotta del 50% per due anni o per l'effettivo esercizio di tali attività per tempi inferiori.

Per usufruire della tariffa ridotta, il contribuente dovrà presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Città Sant'Angelo, contestualmente all'attivazione dell'utenza TARI, il contratto di locazione o comodato registrato e un'autocertificazione dalla quale risulta l'inizio delle attività nello stesso immobile. In caso di utilizzo diretto da parte del proprietario o di parenti e affini sarà sufficiente l'autocertificazione.

Art. 18

ULTERIORI RIDUZIONI PER ATTIVITÀ ECONOMICHE SOSPESE A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19

Anche per l'anno 2021, è prevista un'agevolazione per le utenze non domestiche a causa della sospensione dell'attività economica per l'emergenza COVID-19, pari al 25% della quota variabile TARI, per i seguenti operatori economici che ne faranno richiesta:

- a) attività (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell'Allegato A) enucleate dal D.P.R. 158/99) sottoposte a sospensione e già riaperte;
- b) attività (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell'Allegato A) enucleate dal D.P.R. 158/99) sottoposte a sospensione e non ancora riaperte;
- c) attività (richiamate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell'Allegato A) enucleate dal D.P.R. 158/99) che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente;
- d) attività (riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 3 dell'Allegato A) del D.P.R. 158/99) che non sono state obbligate a chiudere ma che hanno sospeso temporaneamente la propria attività anche su base volontaria.

Per usufruire di detta riduzione, le aziende interessate dovranno far pervenire all'Ente l'autocertificazione, in cui dovranno essere indicati i codici ATECO delle proprie attività; la riduzione sarà applicata sull'ultima rata TARI 2021, a condizione che la relativa richiesta pervenga all'ufficio tributi entro il 15.11.2021.

Art. 19

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 20

UTENZE DOMESTICHE

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27.
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 27. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in numero di tre componenti presunto.
4. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a tre, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art.27 dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.
5. In presenza nella medesima unità abitativa di più nuclei familiari anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa ed è dovuta dal nucleo che, per primo, ha stabilito la propria residenza anagrafica nei locali assoggettati a tariffa.
6. Nel conteggio dei soggetti residenti non si tiene conto, sulla base di una richiesta documentata e a partire dalla data di presentazione della stessa, dei componenti che, pur mantenendo la residenza anagrafica nell'unità, sono ospiti di Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o di strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette. Qualora tutto il nucleo familiare che, pur mantenendo la residenza anagrafica nell'unità, si trasferisce in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette, la tariffa dovuta è quella equivalente a nucleo con unico componente.
7. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento con eventuale conguaglio, nel caso di variazioni successivamente intervenute, nell'annualità successiva.
8. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 27, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

Art. 21

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari. Si considerano, inoltre, servite tutte le utenze ove è attivo il servizio di raccolta domiciliare nella modalità "porta a porta".

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati come al precedente comma due.
4. L'appartenenza alle zone servite o non servite nonché le eventuali variazioni vanno dichiarate dal soggetto passivo come dal successivo art. 27.
5. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 27 e decorre dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione e viene meno a decorrere dal mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 22

RIDUZIONE PER IL CONFERIMENTO PRESSO L'ECOCENTRO

DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Tutte le utenze domestiche iscritte al ruolo ed in regola con il pagamento della TARSU/TARES/TARI che conferiscono le tipologie dei materiali di cui all'articolo 7 del Regolamento per la gestione del centro comunale di raccolta dei rifiuti raccolti in modo differenziato di cui al D.M. M.A.T.T.M. 8 aprile 2008, n. 31623 e s.m. e i., approvato con deliberazione del C.C. n. 56 del 26/11/2012, hanno diritto ad un'agevolazione;
2. L'agevolazione viene determinata ed erogata annualmente dal Comune sulla base del raggiungimento di un punteggio rilevato attraverso il sistema di lettura della tessera magnetica "ECOCARD" che verrà assegnata a ciascun utente domestico.
3. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 20% della quota variabile della tariffa.
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per gli anni successivi o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
5. L'agevolazione di cui sopra spetta all'utente se lo stesso è in regola con i pagamenti della TARI e comunque non abbia debiti tributari con l'Ente.

Art. 23

RIDUZIONI TARIFFARIE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659 e 660, della L. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;
 - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%;
 - c. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 30%;
 - d. abitazioni occupate da nuclei familiari che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, a condizione che l'unità immobiliare sia a loro disposizione e non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione del 30%;
per usufruire della tariffa ridotta, il contribuente dovrà allegare all'istanza di cui al successivo comma 2, idonea documentazione che certifichi il periodo di dimora all'estero;
 - e. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20%;
 - f. utenze domestiche con una superficie non superiore a mq. 100 e con un nucleo familiare di 3 o più componenti, il cui reddito ISEE, documentato da attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità, non superi € 12.000,00: riduzione del 30%;
Detta riduzione decorre dalla data di presentazione dell'istanza da parte dell'interessato e si rinnova anno per anno previa presentazione, entro il 31 marzo di ciascun anno, dell'attestazione ISEE che confermi il perdurare delle suddette condizioni.
 - g. per l'unità immobiliare detenuta dai pensionati non residenti nel territorio dello Stato, anche se non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'Estero (AIRE), purché i soggetti passivi risultino **titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, pensione italiana autonoma o pensione estera**, a condizione che tale utenza non risulti locata o data in comodato d'uso. La riduzione applicata è di 2 terzi (66,67%).
 - h. i locali con categoria catastale C2, C6 e C7 che non risultano essere di pertinenza ad abitazioni: esenzione della sola parte variabile.

2. Per usufruire delle riduzioni tariffarie sopra indicate l'interessato deve farne richiesta entro 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione o della variazione dell'utenza. In caso di ritardo della presentazione della dichiarazione, l'applicazione dell'agevolazione richiesta decorre dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro 30 giorni dalla data dell'evento.
3. **Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, di cui al presente articolo, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.**

Art. 24

ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI UTENZE DOMESTICHE

(Art. 1 – comma 660 – L. 147/2013)

1. Ai contribuenti delle utenze domestiche che facciano utilizzo della compostiera **nelle modalità disciplinate dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 26.02.2015**, esecutiva, è applicata la riduzione quantificata nella misura percentuale del 20% della tariffa variabile.
L'istanza deve essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno e l'agevolazione avrà decorrenza a partire dall'anno solare della presentazione della stessa.
Questa istanza ha effetto anche per le annualità successive salvo modifiche delle condizioni ad esse sottese e fermo l'obbligo del contribuente di dichiarare tempestivamente l'eventuale successiva cessazione di detta attività di compostaggio.
2. È prevista la riduzione del 50% della tariffa per le famiglie che trasferiscano dall'anno **2021**, la propria residenza nel Centro Storico (foglio catastale n. 25) o in Località Villa Cipressi (foglio catastale n. 33). La riduzione avrà durata biennale ed è applicata con decorrenza dal giorno di inizio residenza come risultante all'Anagrafe Comunale.
3. È prevista la riduzione del 10% della sola quota variabile della tariffa per ogni componente che per motivi di studio, dimora fuori Comune.
Per usufruire della tariffa ridotta, il contribuente dovrà allegare all'istanza il contratto di locazione o comodato registrato e un'autocertificazione dalla quale risulta l'iscrizione alla scuola o facoltà universitaria e che attestino il periodo per il quale si ha diritto alla presente riduzione.
4. È prevista la riduzione del 15% della sola quota variabile della tariffa alle utenze domestiche ove risiedono persone diversamente abili certificati dalla L.104/92, art.3 comma3, ed il cui reddito ISEE, documentato da attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità, non superi gli € 12.000,00.
Detta riduzione decorre dalla data di presentazione dell'istanza da parte dell'interessato e si rinnova anno per anno previa presentazione, entro il 31 marzo di ciascun anno, dell'attestazione ISEE che confermi il perdurare delle suddette condizioni.
5. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
6. Le riduzioni e le esenzioni, di cui al punto 2), sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
7. Le riduzioni o agevolazioni, **di cui al presente articolo, sono cumulabili tra loro e applicabili agli importi già ridotti a seguito delle riduzioni di cui al precedente art. 24, fino a un massimo del 65% dell'imposta dovuta.**

Art. 25

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 26

TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 27

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata: direttamente, a mezzo posta con raccomandata a/r, *con posta elettronica o PEC*, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo posta elettronica o PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

- 6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
- 7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di voltura entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

Qualora, trascorsi i suddetti termini senza aver ricevuto alcuna denuncia di voltura utenza TARI intestata al contribuente deceduto, l'Ufficio Tributi, venuto a conoscenza del decesso dell'intestatario utenza, senza previa comunicazione agli interessati, provvederà d'ufficio a volturare l'utenza TARI attribuendola all'intestatario del nucleo familiare residente nell'unità come risultante all'Anagrafe Comunale ovvero ad un erede risultante da verifiche all'Agenzia delle Entrate.

Art. 28

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

- 1. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (art. 1, comma 646, L. 147/2013).
- 2. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 3. Per i locali la superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri.
- 4. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.
- 5. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
- 6. All'attivazione delle procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 7. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.

Art. 29

RISCOSSIONE

- 1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale d'approvazione ministeriale, ovvero tramite le altre modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali secondo le indicazioni stabilite con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 1 comma 688 ultimo capoverso legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle

aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

3. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Ai sensi della risoluzione n. 5/E del 18.01.2021 dell'Agenzia delle Entrate, i codici tributo per il versamento, tramite modelli F24 del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) e dei relativi interessi e sanzioni, sono versati dai contribuenti, secondo quanto indicato dai Comuni, distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI, utilizzando i nuovi codici tributo.
7. **Il versamento della tariffa è effettuato in 4 rate con scadenza a:**
 - **1 rata: 31 Maggio;**
 - **2 rata: 31 Luglio;**
 - **3 rata: 30 Settembre;**
 - **4 rata: 5 Dicembre.**

Il Consiglio Comunale può, in sede di approvazione delle tariffe stabilire un numero e delle scadenze diverse da quanto Regolamentato.

Art. 30

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del precedente articolo 27, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati al tasso legale, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 31

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 29 è inferiore ad € 12,00 (art. 25 Legge 289/2002).
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo (art.3, comma 10, del D.L. 95/2012).
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 32

FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 1, comma 692, della legge 27.12.2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

CAPO IV
ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 33

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 27 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese e dell'articolo 1, comma 792 e seguenti della legge 160/2019.
5. L'avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo, specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa sui rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, spese di notifica e spese di riscossione, da versare in unica rata entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta notifica, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento delle Entrate e della Riscossione. L'avviso è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione della TARI.
6. Gli accertamenti regolarmente pagati, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 34

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 35

DIRITTO DI INTERPELLO

1. Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro novanta giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione della TARI, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.
2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Art. 36

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a) del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 37

RISCOSSIONE COATTIVA

In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti ed indicate nell'apposito regolamento sulle entrate comunali e relativa riscossione.

Art. 38

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e del Reg. UE n. 679/2016.

Art. 39

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del DPR 27/04/1999, n. 158, della legge 147 del 27.12.2013 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché al D. Lgs. 116/2020 e alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 40

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a **decorrere dal 01/01/2021**.
2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento, riscossione e rimborso del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA., dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

Art. 41

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributarie.